



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Il Sindaco

N. 190/2020 Registro Ordinanze

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Disciplina relativa all'accesso alle aree verdi, cintate o non cintate, aree cani e agli orti di Lissone.**

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Il Sindaco

Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Il Sindaco

Preso Atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020 e n.532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.537 del 30 aprile 2020 emessa a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con la quale vengono rimosse le specifiche restrizioni definite per il territorio lombardo nei precedenti provvedimenti;

Considerato che i DPCM richiamati si pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio ovvero evitare gli spostamenti che non sia riconducibili a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che l'art. 1, del DPCM del 26 aprile 2020, dispone:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Lissone e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Richiamate le ordinanze sindacali n. 171 del 18 marzo 2020 e n. 178 del 3 aprile 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Lissone ha disposto la chiusura di tutte le aree verdi, cintate o non cintate, del cimitero e degli orti di Lissone;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

- l'apertura di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, siano essi dotati o meno di servizio di apertura e chiusura (compreso Bosco urbano e Laghetto), esclusivamente per attraversamento pedonale e per svolgere attività motoria nel rispetto delle misure di distanza (un metro tra persone e due metri nel caso di attività sportiva), escludendo assembramenti di persone in piedi



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Il Sindaco

o sedute sulle panchine. E' interdetto l'accesso alle aree giochi e lo svolgimento nelle aree verdi di qualsiasi attività ludica e ricreativa;

- l'apertura degli orti, compresi quelli comunali di Via Raiberti, il cui accesso dovrà avvenire con le modalità di contingentamento già in vigore;
- la chiusura delle aree cani presenti sul territorio comunale che, data la loro dimensione, si configurano quali facile occasione di assembramento;

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.... Qualora l'emergenza "interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti";

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del presente atto, previsto dall'art. 147-bis - 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Comandante della Polizia Locale;

ORDINA

Sino al giorno 17 maggio 2020 incluso:

- l'apertura di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, siano essi dotati o meno di servizio di apertura e chiusura (compreso Bosco urbano e Laghetto), esclusivamente per attraversamento pedonale e per svolgere attività motoria nel rispetto delle misure di distanza (un metro tra persone e due metri nel caso di attività sportiva), escludendo assembramenti di persone in piedi o sedute sulle panchine. E' interdetto l'accesso alle aree giochi e lo svolgimento nelle aree verdi di qualsiasi attività ludica e ricreativa;
- l'apertura degli orti, compresi quelli comunali di Via Raiberti, il cui accesso dovrà avvenire con le modalità di contingentamento già in vigore;
- la chiusura delle aree cani presenti sul territorio comunale che, data la loro dimensione, si configurano quali facile occasione di assembramento;



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Il Sindaco

L' inottemperanza della presente ordinanza verrà punita ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine il compito di vigilare e far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa al Prefetto di Monza e Brianza;
- pubblicata all'albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito istituzionale del Comune;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Commissariato di PS di Monza; al Comando Provinciale Carabinieri di Monza; alla Stazione Carabinieri di Lissone.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni, oppure, in alternativa, un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Lissone, 4 maggio 2020

Il Sindaco
Concettina Monguzzi
